



Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"  
Via Niobe, 52 - 00118 - ROMA C.F. 97028710586  
Tel/fax 06 79810110 - Tel. 06 79896266 - e-mail: [RMIC833007@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC833007@ISTRUZIONE.IT)  
PEC: [RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT) SITO WEB: [www.icgiannirodari.gov.it](http://www.icgiannirodari.gov.it)



# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

approvato dal C.d.I. con delibera n. 298 del 9 giugno 2015

## Sommario

Cap. 1 – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO .....	4
Art. 1 Fonti normative.....	4
Art. 2 Il valore della collegialità.....	4
Art. 3 Definizione del Consiglio d’Istituto .....	4
Art. 4 Composizione e durata .....	5
Art. 5 Compiti del Consiglio d’Istituto .....	5
Art. 6 Elezioni e nomina .....	6
Art. 7 Prima convocazione del Consiglio d’Istituto ed elezione del presidente e del vicepresidente.....	6
Art. 8 Attribuzioni del presidente e del vicepresidente .....	7
Art. 9 Sostituzione temporanea del Presidente .....	7
Art. 10 Attribuzioni del segretario .....	8
Art. 11 Diritti dei membri del consiglio.....	8
Art. 12 Giunta Esecutiva .....	8
Art. 13 Deleghe al Presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro .....	9
Art. 14 Decadenza e dimissioni.....	9
Art. 15 Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della giunta.....	10
Art. 16 Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d’Istituto .....	10
Cap. 2 ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.....	11
Art. 17 Periodicità e modalità di convocazione, luogo e durata delle riunioni .....	11
Art. 18 Formazione dell’ordine del giorno- argomenti urgenti e variazioni dell’ordine del giorno.....	11
Art. 19 Pubblicità’ delle sedute .....	12
Art. 20 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne .....	12
Art. 21 Validità delle sedute .....	12
Art. 22 Modalità della discussione e di intervento .....	13
Art. 23 Astensione dei consiglieri.....	13
Art. 24 Validità delle deliberazioni.....	13
Art. 25 Metodi di votazione .....	14

Art. 26 Computo dei votanti .....	14
Art. 27 Elezioni a cariche .....	14
Art. 28 Proposte a votazione e proclamazione del risultato .....	14
Art. 29 Elezione dell'Organo di Garanzia .....	15
Art. 30 Processo verbale degli organi collegiali.....	15
Art. 31 Pubblicità degli atti del consiglio .....	15

## **Cap. 1 – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO**

### PREMESSA

Il Consiglio d’Istituto istituito ai sensi del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 adotta il presente regolamento interno che disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute.

Il Consiglio d’Istituto:

- s’impegna a favorire e a promuovere all’interno dell’Istituto Comprensivo tutte le iniziative volte a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Costituzione Italiana).
- mira alla valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali (art. 1 Legge 148/90)
- concorre alla piena applicazione delle Indicazioni Nazionali del Curricolo
- persegue il raggiungimento degli obiettivi e delle garanzie individuati nel Piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto (P.O.F.T)

### **Art. 1 Fonti normative**

Il Consiglio d’Istituto trova la sua disciplina normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ogni altra norma emanata in materia, in particolare le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e nell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto”.

Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente “presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica” (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

### **Art. 2 Il valore della collegialità**

Il Consiglio trae la propria forza dalla collegialità: tutti i membri si trovano su un piano di eguaglianza giuridica al servizio della Comunità Scolastica.

Tale organo collegiale ha come primo compito istituzionale quello di emanare il regolamento della propria Istituzione.

### **Art. 3 Definizione del Consiglio d’Istituto**

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola:

- attivo: adotta provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni;
- consultivo: esprime pareri;
- propulsivo: formula proposte, criteri e richieste

#### **Art. 4 Composizione e durata**

- La composizione, la durata, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e ss. mod. e integrazioni.
- Il Consiglio d'Istituto è composto da 19 membri:
  - il Dirigente Scolastico
  - 8 rappresentanti del corpo docente
  - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
  - 2 rappresentanti del personale ATA
- I rappresentanti del corpo docente e del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'Istituto, tra il personale di ruolo.
- I rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci (art.5 D.P.R. n.416/74).
- Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori.
- Il Consiglio d'Istituto resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

#### **Art. 5 Compiti del Consiglio d'Istituto**

1. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
2. Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  - adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
  - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  - criteri generali per la programmazione educativa;
  - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  - promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;
  - approvazione P.O.F.T. (art.1 comma 14 legge 107/2015)

3. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
4. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e ss DLgs297/94.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 DLgs 297/94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del T.U. approvato con DPR 9.10.90 n. 309.
8. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **il Comitato per la Valutazione dei Docenti**.(art. 1, comma 129, Legge107 2). Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti **e uno scelto dal consiglio di istituto**;
9. b) due rappresentanti dei genitori, **scelti dal consiglio di istituto**;

## ***Art. 6 Elezioni e nomina***

Le elezioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva avvengono secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 ed eventuali ss. mod. e integrazioni.

I membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di genitori alla vita scolastica, si auspica che i consiglieri della componente genitori non ricoprano anche le funzioni di rappresentante di classe/sezione.

## ***Art. 7 Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del presidente e del vicepresidente***

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, secondo quanto indicato nelle OOMM.

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974 ed eventuali ss. mod. e integrazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti rapportata al numero dei componenti del Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti,

sempre che siano stati presenti nella seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, da votarsi sempre fra i genitori in consiglio con le stesse modalità.

In mancanza del vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano (art. 2 DI 28 maggio 1975)

### ***Art. 8 Attribuzioni del presidente e del vicepresidente***

Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio
- convoca il Consiglio, concordandone preventivamente l'O.d.G. con il Dirigente Scolastico
- presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori
- nomina il Segretario, sentita la disponibilità dei consiglieri
- verifica la validità delle sedute
- dichiara aperta la seduta
- notifica il quorum per le delibere
- controlla la correttezza procedurale
- regola e riassume la discussione
- fa rispettare l'ordine del giorno proponendone gli argomenti
- fa rispettare l'ordine ed il tempo concordato per ciascun intervento
- pone in votazione proposte e mozioni di delibera
- proclama l'esito delle votazioni
- dichiara sciolta la seduta
- firma con il Segretario i verbali delle sedute e le relative delibere
- esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi dell'Istituto
- firma congiuntamente al Dirigente Scolastico e al DSGA il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con i Comuni, gli altri Enti e Associazioni operanti sul territorio
- prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti della provincia
- ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni

In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il suo voto prevale in caso di votazione con parità dei voti.

### ***Art. 9 Sostituzione temporanea del Presidente***

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente o di loro incompatibilità, il Consiglio è

presieduto dal consigliere genitore più anziano di età.

### **Art. 10 Attribuzioni del segretario**

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni, raccogliere i risultati delle votazioni, mettere a verbale eventuali dichiarazioni dei membri e di sottoscrivere, unitamente al presidente, le deliberazioni del consiglio, oltre al verbale.

Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate all'albo.

### **Art. 11 Diritti dei membri del consiglio**

I membri del Consiglio, durante l'orario di ricevimento, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio secondo le normative vigenti.

La segreteria mette a disposizione dei consiglieri, tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta del consiglio di norma 5 giorni di calendario prima della riunione.

Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

### **Art. 12 Giunta Esecutiva**

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.

#### **Composizione**

La Giunta Esecutiva è composta, secondo la normativa in vigore, da 6 rappresentanti:

- due membri di diritto:
  - il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica con funzione di Presidente
  - il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
- quattro membri elettivi:
  - 1 docente
  - 1 unità di personale ATA
  - 2 genitori.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni irrevocabili di un membro elettivo della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

#### **Convocazione**

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione dell' o.d.g. Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

#### **Validità delle riunioni**

Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è la metà più uno dei componenti in carica.

## **Votazioni**

Affinché le deliberazioni adottate dalla giunta siano valide è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, tra essi sono da intendersi anche coloro che dichiarano nel voto palese la propria astensione e nel voto segreto le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## **Compiti**

La Giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere

I membri del Consiglio d'Istituto possono prendere visione degli atti della Giunta Esecutiva.

## ***Art. 13 Deleghe al Presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro***

Il Consiglio può delegare, con apposite delibere, al Presidente del Consiglio e/o della Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi, anche con la partecipazione di altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

## ***Art. 14 Decadenza e dimissioni***

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica ai sensi dell'art.29 D.P.R.416/74 e ss. mod. e integrazioni e vengono sostituiti secondo quanto disposto dallo stesso articolo.

Le giustificazioni devono pervenire **in forma scritta** al Presidente, al Dirigente Scolastico o al Segretario della Giunta prima della riunione ed acquisite agli atti della stessa.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio di Istituto.

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti.

***Art. 15 Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della giunta.***

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

***Art. 16 Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d'Istituto***

I membri del Consiglio d'Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio d'Istituto.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

## Cap. 2 ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

### ***Art. 17 Periodicità e modalità di convocazione, luogo e durata delle riunioni***

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, su proposta della Giunta, in media ogni 45 giorni in seduta ordinaria, in linea di massima nel periodo settembre-giugno.

Le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgono in orario extrascolastico, che viene fissato tenuto debito conto del rispetto delle esigenze lavorative dei membri costituenti gli organi anzidetti, e nei locali della scuola.

Possono essere convocate sedute straordinarie entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte:

- a) del Presidente, sentita la Giunta
- b) della maggioranza della Giunta esecutiva
- c) di un terzo dei Consiglieri.

L'atto di convocazione deve sempre indicare data, ora e luogo di riunione nonché l'ordine del giorno, e va comunicato ai consiglieri da parte della segreteria della scuola, anche per via elettronica, almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio per le sedute ordinarie e in tempo utile per quelle straordinarie.

E' cura del Presidente verificare il buon fine della convocazione da parte di ciascuno dei membri del Consiglio, anche attraverso la semplice richiesta di conferma di posta elettronica.

Si ritiene opportuno che nell'O.d.G. venga inserito un numero di argomenti che possano essere trattati entro i limiti di tempo di una seduta ordinaria, di norma della durata massima di tre ore.

Qualora la discussione sugli argomenti all'O.d.G. non si esaurisca nel tempo indicato, il consiglio può deliberare a maggioranza semplice di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in una data successiva che viene stabilita prima di sospendere la seduta ovvero rinviarla al successivo Consiglio calendarizzato.

### ***Art. 18 Formazione dell'ordine del giorno- argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno***

Il Dirigente Scolastico convoca la Giunta predisponendo l'ordine del giorno sulla base delle scadenze normative, dei bisogni legati alla vita dell'Istituto, tenuto conto delle proposte scaturite dall'ultima riunione del Consiglio d'Istituto, degli altri Organi Collegiali e delle richieste presentate per iscritto dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, da Enti e Associazioni del territorio (es. COFFAICE) e comunque da chiunque abbia interesse.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base dei lavori preparatori della Giunta predispone l'ordine del giorno del Consiglio con eventuali integrazioni su proposte scritte pervenute almeno 6 giorni prima.

L'ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno che una richiesta in tal senso venga fatta all'inizio di seduta e il **Consiglio, a maggioranza assoluta decida di trattare anche un nuovo argomento. In particolare, singoli consiglieri possono proporre nuovi argomenti da inserire nell'o.d.g., appunto all'inizio di seduta**; il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli affatto

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio

su proposta del Presidente o di un Consigliere e tale proposta si ritiene senz'altro accettata. Se qualche consigliere si oppone, la proposta di "mozione d'ordine" sarà sottoposta al voto del Consiglio e dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti. Su ciascun argomento iscritto all'O.d.G., la Giunta può designare tra i consiglieri ovvero tra esperti esterni, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del consiglio.

### ***Art. 19 Pubblicità' delle sedute***

La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni di calendario prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Il titolo di elettore è accertato dal Segretario del Consiglio d'Istituto.

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso riservati, non è consentito l'uso di cellulari, registratori, etc., non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in forma non pubblica.

Nel solo caso in cui l'argomento all'O.d.G. riguardi personalmente il pubblico presente, il Presidente può autorizzare un delegato per riferire al Consiglio. Tale relazione non autorizza il pubblico ad un dibattito.

### ***Art. 20 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne***

Ai sensi dell'art. 5 L.748/77 e ss. mod e integrazioni il Consiglio può decidere di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, rappresentanti dell'U.S.L. interessata, rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati e dei loro organi di decentramento democratico, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, rappresentanti di Organizzazioni, Associazioni, Comitati, Enti o Istituti, rappresentanti degli altri Organi Collegiali della scuola, compresi i Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia non statali che operano sul territorio, rappresentanti di componenti sociali o sindacali operanti nelle comunità locali ed, infine, esperti in materia all'O.d.G.

La Giunta, nella persona del suo Presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte di invito.

E' altresì possibile che un esperto possa far richiesta di partecipare al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del consiglio. In tal caso dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del consiglio d'Istituto e/o della Giunta che la sottoporrà, per delibera, al Consiglio.

### ***Art. 21 Validità delle sedute***

L'omessa convocazione o l'accertamento del mancato ricevimento della stessa da parte anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta. Premesso che il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria rappresentanza, si precisa che il Consiglio è costituito validamente se vi partecipa la metà più uno dei suoi

componenti normativamente previsti. La verifica del numero legale si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario.

Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione.

Accertata la sussistenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Il segretario nominato tiene nota a verbale dell'ora in cui i consiglieri, durante la riunione, entrano ed escono.

Se l'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo.

## **Art. 22 Modalità della discussione e di intervento**

1. Il Presidente apre personalmente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno con una relazione sufficientemente completa, ovvero dando la parola ad un membro della giunta esecutiva, o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una commissione interna, all'eventuale consigliere relatore o membro di detta commissione.

La discussione seguirà l'ordine seguente:

- a. discussione generale sull'argomento
  - b. discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di chiarimenti, varianti/emendamenti, mozioni, integrazioni, pareri
  - c. votazione complessiva sull'argomento o in casi particolari, preliminare votazione su mozioni o emendamenti scaturiti dalla discussione, quando nessuno chiede più la parola o quando tutti hanno già parlato
2. Chiunque intenda prendere la parola nel corso della discussione, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente che stabilisce il turno da seguire in base all'ordine di richiesta.
  3. Ogni consigliere ha diritto di intervenire su singoli argomenti indicati nell'o.d.g. per non più di tre minuti e per un massimo di tre volte. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al consigliere che ne faccia richiesta, senza ridurre, però, il tempo di altri interventi.
  4. Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

## **Art. 23 Astensione dei consiglieri**

I componenti del Consiglio d'Istituto devono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando si tratta di fatti concernenti parenti fino al quarto grado. Tale grado di incompatibilità è reso noto dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il membro che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.

## **Art. 24 Validità delle deliberazioni**

Su una proposta ci si può esprimere a favore, contro o con l'astensione motivata. In quest'ultimo caso, l'astensione è un modo di partecipare alla votazione e l'astenuto deve essere incluso nel numero dei votanti.

Si intendono approvate le proposte che conseguano la maggioranza assoluta dei voti validamente

espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art 37 297/94 comma 3). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv04647). Non sono computabili i voti nulli e le schede bianche.

I componenti del Consiglio d'Istituto non partecipanti ad una votazione, anche se considerati presenti, non possono essere inclusi fra i votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di votazioni segrete si riapre una breve discussione per dichiarazione di voto e al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto.

Non sono ammessi voti per delega.

### ***Art. 25 Metodi di votazione***

La votazione su ogni argomento è sempre palese e per alzata di mano. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesto anche da uno solo dei presenti prima della comunicazione dell'esito della votazione.

La votazione è per scrutinio segreto nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. In questo caso, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, fra i componenti del Consiglio.

Il Presidente, se accerta delle irregolarità prima dello spoglio delle schede, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

La votazione può essere ripetuta nel caso in cui si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

### ***Art. 26 Computo dei votanti***

I membri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità delle deliberazioni.

Il computo dei votanti è fatto dal Presidente il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

### ***Art. 27 Elezioni a cariche***

Se si tratta di deliberare la nomina del Presidente in prima votazione, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Nell'eventuale votazione successiva il Presidente è eletto a maggioranza semplice.

Nello stesso modo ci si regola per l'elezione del Vice presidente e dei membri della Giunta esecutiva.

### ***Art. 28 Proposte a votazione e proclamazione del risultato***

Ogni argomento e ogni proposta importa distinta votazione.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri.

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal presidente.

### ***Art. 29 Elezione dell'Organo di Garanzia***

Nella prima seduta del Consiglio viene eletto l'Organo di Garanzia composto da 2 genitori e 2 insegnanti. Tale Organo di Garanzia dovrà darsi un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto

### ***Art. 30 Processo verbale degli organi collegiali***

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, quest'ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno, l'eventuale entrata o uscita, temporanea o permanente, dalla riunione dei membri con l'indicazione dell'ora)

Per ogni punto dell'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito e i punti principali delle discussioni. Ogni membro può chiedere che siano messe a verbale certe sue precisazioni e può far apportare modifiche alla sua stesura. Il verbale deve includere come allegati i documenti presentati all'organo collegiale afferenti all'O.d.G.

Il verbale è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organo collegiale. Deve contenere quindi il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti motivati e non, nulli, eventuali dichiarazioni di voto).

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto.

I verbali delle sedute del Consiglio d'istituto e della Giunta, con i relativi allegati, sono conservati in appositi raccoglitori in ordine cronologico e depositati in segreteria.

I verbali all'atto dell'approvazione devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. Se il verbale è prodotto con programmi informatici, nel caso in cui non sia possibile stampare immediatamente il processo verbale, verrà inviato dal segretario entro 10 giorni lavorativi a tutti i membri.

### ***Art. 31 Pubblicità degli atti del consiglio***

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere rese pubbliche entro dieci giorni dall'approvazione con l'affissione all'albo, fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni; vengono inoltre pubblicate sul sito web dell'Istituto.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria.

Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.